



Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del 22 marzo 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1 e 3

¹ Lo straniero che ha ricevuto un permesso d'entrata (art. 5) per esercitare un'attività lucrativa o per fornire una prestazione di servizi transfrontaliera in Svizzera per complessivi quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a, 19a cpv. 2 e 19b cpv. 2 lett. a) non deve notificarsi.

³ Gli artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b e 19b cpv. 2 lett. b) devono notificarsi indipendentemente dalla durata del soggiorno in Svizzera.

Art. 19b Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per cittadini del Regno Unito

¹ I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l'allegato 1 numeri 7 e 8, ai cittadini del Regno Unito che esulano dal campo d'applicazione dell'accordo del 25 febbraio 2019² tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo sui diritti acquisiti).

² Sono esclusi dai contingenti di cui al capoverso 1 gli stranieri che:

- a. in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:

¹ RS 142.201

² RS 0.142.113.672

1. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo, e
 2. il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell'effettivo totale del personale dell'azienda;
- b. soggiornano in Svizzera per otto mesi al massimo in un arco di tempo di 12 mesi ed esercitano un'attività lucrativa come artisti nei settori della musica, della letteratura, dello spettacolo o delle arti figurative o come artisti di circo o di teatro di varietà.

Art. 20b Contingenti dei permessi di dimora per cittadini del Regno Unito
I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora, computandoli sui contingenti giusta l'allegato 2 numeri 7 e 8, ai cittadini del Regno Unito che esulano dal campo d'applicazione dell'accordo sui diritti acquisiti³.

Art. 21, frase introduttiva

Non v'è computo sui contingenti (art. 19–20b) se lo straniero:

Art. 48 cpv. 1 lett. b

¹ L'impiegato alla pari straniero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata se:

- b. sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStrI;

Art. 56 cpv. 2

² Fra due permessi di soggiorno di breve durata di al massimo quattro mesi ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 lettera a o 19b capoverso 2 lettera a, lo straniero deve soggiornare all'estero per almeno due mesi.

Art. 57 cpv. 1

- ¹ I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l'altro:
- a. il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a e 19b cpv. 2 lett. a);
 - b. il permesso di soggiorno di breve durata con validità superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 1 e 19b cpv. 1);
 - c. il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a otto mesi (art. 19 cpv. 4 lett. b e 19b cpv. 2 lett. b);
 - d. il permesso di soggiorno di breve durata per praticanti (art. 42).

³ RS 0.142.113.672

Art. 71 cpv. 3

³ Per regolare il loro soggiorno, gli artisti e i musicisti con ingaggio mensile (art. 19 cpv. 4 lett. b e 19b cpv. 2 lett. b) ricevono, indipendentemente dalla durata del soggiorno, un attestato di lavoro e, se l'ingaggio è superiore a tre mesi, una carta di soggiorno.

Art. 71b cpv. 4

⁴ Il titolo di soggiorno per frontalieri che sono cittadini del Regno Unito e che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo sui diritti acquisiti⁴ contiene la menzione che il titolo di soggiorno è rilasciato conformemente a questo accordo.

Art. 71d cpv. 1bis, 5bis e 5ter

^{1bis} Il cittadino del Regno Unito rientrante nel campo d'applicazione dell'accordo sui diritti acquisiti⁵ ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione che la carta di soggiorno è rilasciata conformemente a questo accordo.

^{5bis} Il cittadino di cui al capoverso 1 membro della famiglia di un cittadino del Regno Unito rientrante nel campo d'applicazione dell'accordo sui diritti acquisiti ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione che la carta di soggiorno è rilasciata conformemente a questo accordo.

^{5ter} Il cittadino di cui al capoverso 5^{bis} che ottiene un diritto di rimanere in virtù dell'articolo 12 dell'accordo sui diritti acquisiti riceve una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «diritto personale di rimanere» oltre alla menzione che la carta di soggiorno è stata rilasciata conformemente a questo accordo. In caso di decesso del cittadino del Regno Unito, riceve una carta di soggiorno biometrica recante la sola menzione «diritto personale di rimanere».

Art. 82c cpv. 1, frase introduttiva e 1bis

¹ Gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo degli stranieri menzionati nel capoverso 1^{bis}.

^{1bis} Devono essere comunicati i dati di:

- a. cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS;
- b. cittadini del Regno Unito rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo sui diritti acquisiti⁶.

⁴ RS 0.142.113.672

⁵ RS 0.142.113.672

⁶ RS 0.142.113.672

Art. 91d Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2019

I cittadini del Regno Unito rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo sui diritti acquisiti⁷ che all'entrata in vigore della presente modifica dispongono di una carta di soggiorno non biometrica conformemente all'articolo 71b possono conservare la loro carta di soggiorno fino alla scadenza della sua durata di validità se non si rende necessario il rilascio di una nuova carta di soggiorno, segnatamente a causa di modifiche della stessa.

II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 22 maggio 2002⁸ sull'introduzione della libera circolazione delle persone*Titolo*

Ordinanza

concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)

Ingresso

vista la legge federale del 16 dicembre 2005⁹ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);

in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁰ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);

in esecuzione del Protocollo del 26 ottobre 2004¹¹ relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE;

in esecuzione del Protocollo del 27 maggio 2008¹² relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania;

⁷ RS 0.142.113.672

⁸ RS 142.203

⁹ RS 142.20

¹⁰ RS 0.142.112.681

¹¹ RU 2006 995

¹² RS 0.142.112.681.1

in esecuzione del Protocollo del 4 marzo 2016¹³ relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia;
in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 2001¹⁴ di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960¹⁵ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (Convenzione AELS);
e in applicazione dell'Accordo del 25 febbraio 2019¹⁶ tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione Europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo sui diritti acquisiti),

Art. 1 cpv. 2

² Essa regola anche la libera circolazione delle persone conformemente alle disposizioni dell'accordo sui diritti acquisiti.

Art. 2 cpv. 4

⁴ Si applica anche ai cittadini del Regno Unito e ai membri della loro famiglia conformemente alla regolamentazione prevista dall'accordo sui diritti acquisiti, fatti salvi gli articoli 4 capoverso 3^{bis}, 8, 10–12, 14 capoverso 2, 21, 27 e 38.

2. Ordinanza del 24 ottobre 2007¹⁷ sugli emolumenti LStrI

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni fornite in applicazione della LStrI e dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁸ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), della Convenzione del 4 gennaio 1960¹⁹ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) e degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen nonché dell'Accordo del 25 febbraio 2019²⁰ tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

¹³ RU 2016 5251

¹⁴ RU 2003 2685

¹⁵ RS 0.632.31

¹⁶ RS 0.142.113.672

¹⁷ RS 142.209

¹⁸ RS 0.142.112.681

¹⁹ RS 0.632.31

²⁰ RS 0.142.113.672

3.Ordinanza del 12 aprile 2006²¹ concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione

Art. 2 lett. a n. 6

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. dati del settore degli stranieri: i dati personali trattati nell'ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti:
 6. l'accordo del 25 febbraio 2019²² tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone;

IV

La presente ordinanza entra in vigore alla data in cui l'accordo del 21 giugno 1999²³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone cesserà di essere applicato alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea²⁴.

22 marzo 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

²¹ RS 142.513

²² RS 0.142.113.672

²³ RS 0.142.112.681

²⁴ In vigore dal 1° gen. 2021.

Allegato I
(art. 19 e 19a)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

Rimandi tra parentesi sotto il numero dell'allegato

(art. 19–19b)

Cifra 7–9

7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19b sono stabiliti complessivamente a 1400:

30 marzo–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
467	467	466

8. I contingenti sono validi dal 30 marzo al 31 dicembre 2019 e sono liberati trimestralmente.

9. I contingenti liberati in virtù della modifica del 22 marzo 2019²⁵ della presente ordinanza, ma non esauriti al 31 dicembre 2019, possono ancora essere utilizzati l'anno seguente. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

Allegato 2
(art. 20 e 20a)

Contingenti dei permessi di dimora

Rimandi tra parentesi sotto il numero dell'allegato

(art. 20–20b)

Cifra 7–9

7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20b sono stabiliti complessivamente a 2100:

30 marzo–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
700	700	700

8. I contingenti sono validi dal 30 marzo al 31 dicembre 2019 e sono liberati trimestralmente.

9. I contingenti liberati in virtù della modifica del 22 marzo 2019²⁶ della presente ordinanza, ma non esauriti al 31 dicembre 2019, possono ancora essere utilizzati l'anno seguente. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

²⁶ RU 2020 5861 5865